

COMUNE DI LANCIANO (CHIETI)

**Ditta:
F.lli Cotellessa Srl**

CAVA DI GHIAIA IN LOCALITA' PIANO DELL'OLMO

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
D.Lgs. 4/08 art. 20**

INTEGRAZIONI

- CONSIDERAZIONI SULL'IMPATTO ACUSTICO**
- CONSIDERAZIONI SULLA NATURA DEL CORSO D'ACQUA**
- CONSIDERAZIONI SUL RIPRISTINO AMBIENTALE**
- SULLE ANALISI AMBIENTALI**

Relatore: geol O. Moretti



Pescara, Maggio 2013

**VALUTAZIONI SULL' IMPATTO ACUSTICO
DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI PROGETTO**

Il Comune di Lanciano (CH) è dotato del "Piano di Classificazione Acustica" così come risulta dal sito ufficiale del Comune e dal quale sono prelevate le informazioni che seguono: più precisamente dalla "Relazione tecnica - Classificazione Acustica del territorio comunale" (Maggio 2008).


"Il Piano di Classificazione acustica è stato realizzato da Eco Engineering nella persona dell'ing. Alessandro ROSA, Tecnico Competente in Acustica Ambientale n.566 della Regione Lazio

- Zona industriale lungo la Valle del Sangro. Sono presenti numerose attività a significativo impatto acustico: grandi capannoni di attività industriali, aree destinate a cave per l'estrazione, il trattamento e la lavorazione di materiali inerti, e aree destinate a discarica o trattamento dei rifiuti. È sviluppata viabilità locale al servizio delle diverse aree e non sono presenti unità abitative

Per la classificazione acustica l'area è stata delimitata in diverse fasce:

- tutta l'area pianeggiante della valle del Sangro è stata inserita in Classe V: attualmente essa è destinata in parte ad attività estrattive ed in parte è incolta. La classificazione in Classe V è continua allo scopo di permettere eventuali sviluppi futuri dell'area, non essendo presenti insediamenti abitativi. Queste aree includono le zone D del nuovo PRG per lo sviluppo di attività artigianali ed industriali.

La nostra area è interamente classificata in **area "V"**. come risulta dalla tavola 02 del Piano di Classificazione acustica, di cui si fornisce qui di seguito uno stralcio prelevato dal sito del Comune di Lanciano - non in scala,



Il DPCM 14/11/97 individua anche seguenti valori limite di emissione (relativi al contributo della singola sorgente, fissa o mobile):

Classe	Denominazione	Limiti assoluti di emissione	
		Diurni	Notturni
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Lo stesso DPCM 14/11/97 individua anche gli obiettivi di qualità indicati nella seguente tabella, da conseguire nel futuro applicando soluzioni tecnologiche e metodologie di risanamento

<i>Classe</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Limiti assoluti di qualità</i>	
		<i>Diurni</i>	<i>Notturni</i>
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

L'area di progetto è prossima al confine comunale, di fatto la strada provinciale dalla quale il progetto dista circa 150 m rappresenta il confine comunale.

Il confinante comune di Mozzagrona (CH) non è dotato di piano di zonizzazione acustica per cui in sua assenza la giurisprudenza è orientata per considerare applicabili solo i valori assoluti e non quelli differenziali.

Ciò detto le sorgenti sonore previste come da relazione tecnica sono:

- n. 1 escavatore;
- n. 1 autocarro

L'escavatore opera in genere in un ciclo discontinuo nell'arco delle canoniche 8 ore giornaliere con inizio lavoro attorno alle 7 a.m. e fine della giornata attorno alle 17 p.m.

Il suo lavoro consiste nell'asportazione dello strato superficiale di terreno vegetale e del primo banco di circa 4 m di terreno limo-sabbioso non commercializzabile. In questa fase di preparazione il lavoro pure se limitato a pochi giorni sarà continuativo.

Considerando che possiamo stimare circa 700-800 mc giorno di movimentazione, con un incidenza di 5 mc/mq di cava da asportare per scoprire il banco ghiaioso nel giro di 5-6 gg lavorativi sarà scoperta una superficie sufficiente all'attacco del banco ghiaioso.

E' fondamentale dire che già nel giro di un paio di giorni l'escavatore lavorerà praticamente al di sotto del piano campagna con le pareti della cava che funzioneranno da barriera alla diffusione del suono deviandolo sostanzialmente quasi esclusivamente verso l'alto, esattamente come funzionano le barriere di protezione stradale.

L'autocarro addetto al trasporto del materiale ghiaioso percorre la strada provinciale e solo nell'ultimo centinaio di metri utilizzerà la via privata di accesso alla cava. La fase principalmente rumorosa è il momento dell'uscita dal fondo cava quando, carico, sale la rampa per riportarsi a quota piano campagna.

In questa fase l'autocarro è praticamente quasi sempre al di sotto del p.c. e anche in questo caso le pareti di cava avranno l'effetto schermatura, deviazione e convogliamento verso l'alto del fronte d'onda acustico.

Recettori d'impatto.

Si individuano sostanzialmente due tipologie di recettori d'impatto potenziali:

- a valle: impianto industriale;
- all'intorno case rurali sparse.

Come si evince dalla immagine seguente la distanza minima delle case rurali sparse varia da poco più di 200 m a oltre i 300 m, mentre l'attività produttiva a valle è a circa 300 m



Conclusione: valutazione degli impatti

Premesso che la nuova attività non modificherà lo stato dell'arte dei luoghi in quanto l'attività si configura come la prosecuzione di quella già in essere, la distanza tra i luoghi in cui si produrrà l'emissione e i potenziali recettori e la particolare conformità morfologica che consentirà di operare quasi esclusivamente al di sotto del piano campagna attuale per buona parte della durata dell'attività estrattiva inducono a considerare come trascurabili gli effetti dell'attività e comunque sicuramente riconducibili nell'ambito dei limiti della classificazione prevista dal piano di classificazione acustica del comune di Lanciano (CH).

CONSIDERAZIONI SUL CORSO D'ACQUA

Ad una distanza che in planimetria catastale varia tra i circa 100 e i circa 130 m tra il limite della cava in progetto e prima di arrivare sulla strada provinciale è presente un corso d'acqua.

Si tratta di un corso d'acqua contraddistinto da una linea continua affiancata da una linea tratteggiata. Nelle planimetrie catastali consultate non è stato riscontrato il nome e quindi la tipologia (fiume, fosso, torrente, rio, ecc) di questo corso d'acqua né tantomeno esso è denominato sulle cartografie topografiche: IGM 1:25.000, CTR 1:5.000.

Sorge quindi il quesito se tale corso d'acqua sia da ritenersi "*acqua pubblica*".

Nel contesto dell'analisi dei vincoli della relazione preliminare ambientale è stato dato per scontato che la risposta sia no, argomentiamo di seguito su quel no.

L'art. 142 comma 1 c) del D. Lgs. 42/04 prevede per: "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi approvati dal T.U. 1775/33, una fascia di rispetto di 150 m dalle relative sponde o piedi degli argini*".

L'eventuale inclusione nelle categorie di beni vincolati per legge, a prescindere dall'effettiva rilevanza paesaggistica, comporterebbe che le eventuali trasformazioni territoriali del corso d'acqua o della relativa fascia di tutela, sono subordinate all'applicazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

L'interpretazione più autorevole dell'art 142 per stabilire la natura dei corsi d'acqua è quella riconducibile alla sentenza del Consiglio di Stato 675/2002.

In sintesi la sentenza così argomenta: sono tutelati per legge "fiumi" e "torrenti", per ogni altro generico corso d'acqua è necessario essere iscritti negli elenchi approvati dal TU 1775/33 per essere definiti acque pubbliche e bene paesaggisticamente tutelato e questo anche interpretando l'art 822 del c.c. che tratta in generale del Demanio Pubblico.

Il demanio è regolato dall'art. 822 del c.c. e dall'art. 1 del T.U. 1775/33.

L'art. 822 che tratta in generale del Demanio pubblico, sancisce: "*Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692]; le opere destinate alla difesa nazionale [c.c. 879].*

Altresì l'art. 1 del T.U. 1775/33, detta: "*Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali*" ed ancora "*Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del Ministero*" Ancora una volta quindi sembrerebbe che le acque per essere considerate pubbliche debbono essere iscritte nell'elenco.

**Criteri di indirizzo in materia paesaggistica
(Parere Comitato Speciale BB.AA. n° 3325 del 11.03.2002)**

42/04

1. Sono assoggettati a tutela di cui al T.U. n.490 art. 146 lettera c):
 - i fiumi;
 - i torrenti;
 - i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, ovvero, **tutti i corsi d'acqua permanenti o occasionali iscritti nel demanio statale.**
2. La manutenzione dei corsi d'acqua, è obbligatoria se richiesta dal titolare di poteri di polizia idraulica (L. 523/1904 art. 96) deve essere eseguita secondo i principi di ingegneria naturalistica così come definiti con D.G.R. n°494 del 30 marzo 2000, pubblicata sul B.U.R.A. n° 9 del 4 maggio 2001.
3. Le opere e gli interventi in mare non ricadenti nelle fattispecie individuate alla lettera a) art. 151 del D.L.vo n.490/99 e che non hanno una diretta interferenza con il territorio costiero non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 150 e 151 del suddetto decreto.
4. In attesa della redazione di uno specifico studio sulla "tutela dell'ambiente nelle sue caratteristiche contadine" **gli interventi residenziali ricadenti in zone vincolate, in linea generale:** non devono essere superiori a due solai fuori terra oltre il solaio di copertura, la copertura deve essere prevalentemente a falde o a padiglione, con tipologie, aperture e materiali della tradizione locale a seconda dell'area di intervento.
5. **Le rimesse attrezzi agricoli ed i magazzini** devono prioritariamente formare corpo unico e devono presentare le caratteristiche di annessi con aperture alte a nastro, piano unico, con tipologia e materiali della tradizione locale a seconda delle aree di intervento.
6. **Lo studio di compatibilità ambientale di cui all'art. 8 delle N.T.C. del P.R.P.,** ove previsto dal medesimo strumento, costituisce elaborato necessario al fine di ottenere il nulla osta BB.AA.: nelle aree non vincolate dal D.l.vo 490/90, il suddetto Studio e relativo progetto non sono soggetti a valutazione specifica da parte del Comitato BB.AA..
7. In riferimento all'ex. art. 32 L. 47/85, le opere abusive ricadenti in aree vincolate che si configurano come precarie superfetazioni, non sono sanabili.
8. In riferimento all'ex. art. 32 L. 47/85, le opere abusive ricadenti in aree vincolate che si configurano come precarie superfetazioni e sono indispensabili per lo svolgimento di autorizzate attività produttive, potranno essere sanate solo con la contestuale riqualificazione ambientale.

Inoltre la Regione Abruzzo con parere del Comitato Speciale BB.AA. n. 3325/2002:

La circolare ripropone lo stesso schema interpretativo cui aggiunge "tutti i corsi d'acqua permanenti od occasionali iscritti nel demanio statale."

In Italia, secondo quanto previsto dal Codice Civile art. 822 e seguenti, il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774, Cod. Nav. 28, 29, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno allo stesso modo parte del demanio pubblico, ma solamente se appartengono allo stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico a norma delle leggi in materia; le raccolte

dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Tali beni possono anche appartenere alle regioni, alle province o ai comuni, costituendo così il demanio regionale, provinciale o comunale, ma sono ugualmente soggetti al regime del demanio dello Stato.

Quindi: se un corso d'acqua definisce una propria superficie in planimetria catastale, ovvero stabilisce una soluzione di continuità areale tra due proprietà private ma non è né un fosso, né un torrente né è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche ne discende che non è demanio dello stato ma eventualmente appartenente alla regione, alla provincia o al comune e quindi sottoposto al regime del demanio dello stato.

Poiché il nostro non è un "fiume", non è un "torrente" e non è iscritto nell'elenco approvato dal TU 1775/33 e non è un bene demaniale né ad esso assimilabile **non è acqua pubblica** e non origina la fascia di 150 m esterna di tutela paesaggistica

Si allega di seguito per opportuna conoscenza il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato:

Sentenza del Consiglio di Stato sez.VI, 04.02.2002 n.657 : *“Tutela Paesistica dei Fiumi e dei Torrenti – Elenchi Acque Pubbliche – definizione di torrenti e fiumi – Dlgs.29.10.1999 n.490 – tutela degli argini per una fascia di 150 m ciascuna – il testo unico delle acque pubbliche – art.822 cc – beni demaniali – acque fluenti – fiumi e torrenti il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi”.*

Consiglio Stato Sez. VI, 04 febbraio 2002, n. 657.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9361/2001, proposto dalla Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte e dall'avv. Lorenzo Lentini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Titomanlio, in Roma, via G.G. Porro, n. 8;

contro

Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Salerno e Avellino, in persona del Soprintendente p.t. e Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest'ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania - sede di Salerno, sez. II, 3 ottobre 2000, n. 650, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Abbamonte e l'avvocato Lentini per l'appellante e l'avvocato dello Stato Marina Russo per le amministrazioni appellate;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.La Provincia di Salerno ha impugnato il provvedimento del Soprintendente per i beni culturali e ambientali della Provincia di Salerno, 19 febbraio 1999, recante annullamento del nulla osta paesaggistico 23 dicembre 1998, n. 1158, rilasciato dal Comune di Agropoli, relativo alla costruzione, nel Comune di Agropoli, di un fabbricato destinato a sede del Liceo Scientifico. E' stato altresì impugnato anche il nulla osta paesaggistico, nella parte in cui ritiene che l'area su cui deve essere realizzato l'intervento edilizio è soggetta al vincolo di cui all'art. 1, lett. c), L. n. 431 del 1985 (aree prossime a fiumi, torrenti e altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche).

Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso.

Ha proposto appello la Provincia di Salerno.

2.Con il primo e il settimo motivo viene contestato il primo capo della sentenza gravata.

Si osserva che l'area su cui deve essere realizzato l'edificio si trova lungo le sponde del fiume Testene. Erroneamente l'amministrazione avrebbe ritenuto che tale area è sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 1, lett. c), L. n. 431 del 1985, in quanto tale norma assoggetterebbe a vincolo solo i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

Invece, il fiume Testene non sarebbe iscritto in tali elenchi.

Il T.A.R. ha respinto tale prospettazione in base a due argomenti:

l'art. 1, lett. c), citato, andrebbe interpretato nel senso che solo per i corsi d'acqua diversi da fiumi e torrenti, il vincolo paesaggistico sussiste solo se iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; invece, per fiumi e torrenti, il vincolo paesaggistico opererebbe indipendentemente da detta iscrizione;

inoltre, il fiume Testene risulterebbe iscritto nell'elenco delle acque pubbliche esibito in giudizio.

Parte appellante critica tali argomenti osservando che:

la formulazione dell'art. 1, lett. c), L. n. 431 del 1985 è tale che per tutte le acque ivi elencate il vincolo paesaggistico sussiste solo se iscritte nell'elenco delle acque pubbliche, dunque anche per i fiumi e i torrenti: il fiume Testene non sarebbe in elenco, e dunque non sarebbe vincolato. L'elenco esibito in atti conterrebbe l'iscrizione della sola sorgente Testene, e non dell'intero fiume, e inoltre non sarebbe un elenco redatto ai sensi del testo unico delle acque.

2.1. Il motivo è infondato.

2.1.1. Da una interpretazione letterale, logica e sistematica, si evince che i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, e a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

Solo per i corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico.

2.1.2. Sul piano letterale, l'art. 82, comma 5, lett. c), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, conv. nella L. 8 agosto 1985, n. 431, assoggetta a tutela <<i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna>>.

La previsione è stata riprodotta, con formulazione identica, nell'art. 146, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, a norma del quale sono soggetti a tutela: <<i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna>>.

La collocazione delle virgole e delle congiunzioni tra le parole <<fiumi>>, <<torrenti>>, <<corsi d'acqua>> non è di per sé significativa e dirimente, al fine dell'accogliere la tesi che riferisce la iscrizione in elenco ai soli corsi d'acqua ovvero anche ai fiumi e ai torrenti.

Occorre piuttosto soffermarsi sul significato delle parole <<fiumi>>, <<torrenti>>, <<corsi d'acqua>>, che va desunto dal sistema normativo complessivo, in cui si inserisce la previsione in commento, e dal significato letterale delle parole utilizzate.

Sul piano strettamente letterale, il dato comune a fiumi, torrenti e corsi d'acqua, è di essere acque <<fluenti>>.

Si può anche aggiungere che a rigore i <<corsi d'acqua>> sono un genere, in cui si collocano, quali specie, i fiumi e i torrenti.

Dal significato proprio delle parole nella lingua italiana, si apprende, infatti, che:

il <<corso d'acqua>> indica semplicemente <<lo scorrere delle acque in movimento>>, ed è il <<nome generico di fiumi, torrenti, etc..>>;

il <<fiume>> è un <<corso d'acqua a corrente perenne>>;

mentre il <<torrente>> è un <<corso d'acqua caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco>>.

Se, dunque, anche i fiumi e i torrenti sono corsi d'acqua, ci si deve interrogare sulla ragione di una loro autonoma previsione accanto ai corsi d'acqua: sarebbe stato sufficiente, da parte del legislatore, prevedere i soli corsi d'acqua, salvo poi ad optare per la necessità o meno della iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.

La previsione autonoma assume allora una sola, plausibile spiegazione: si è pensato ai fiumi e ai torrenti come acque fluenti di maggiore importanza, e ai corsi d'acqua come categoria residuale, comprensiva delle acque fluenti di minore portata (p. es. ruscelli (<<piccolo corso d'acqua>>), fiumicelli (<<piccolo fiume>>), sorgenti (<<punto di affioramento di una falda d'acqua>>), fiumare (<<corso d'acqua a carattere torrentizio>>), etc..).

In tale logica, solo per le acque fluenti di minori dimensioni e importanza, vale a dire per i corsi d'acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, al fine della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

2.1.2. Ulteriori argomenti esegetici a sostegno di tale tesi si colgono sul piano della interpretazione sistematica.

Il testo unico delle acque pubbliche, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, all'art. 1 stabilisce che <<Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento>>.

Da tale norma si evince che la pubblicità di un'acqua discende dal requisito sostanziale di avere attitudine ad uso di pubblico interesse generale, mentre la iscrizione in elenco ha una portata solo dichiarativa e ricognitiva, ma non costitutiva della pubblicità.

Anche l'art. 822 cod. civ. nell'individuare il demanio pubblico, considera beni demaniali <<i>fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia>>.

Da tale disamina si evince che fiumi e torrenti sono considerati beni pubblici demaniali di per sé, senza necessità alcuna di inserzione costitutiva in elenchi.

Le altre acque fluenti, che hanno minore importanza e che sono una categoria residuale, sono pubbliche se abbiano attitudine ad uso pubblico di interesse generale.

In nessun caso la inserzione in elenco ha portata costitutiva della pubblicità dell'acqua, ma solo ricognitiva della attitudine dell'acqua all'uso pubblico di interesse generale.

Se dunque, dal sistema normativo è dato evincere che la iscrizione di un bene in un elenco di beni pubblici non ha portata costitutiva della natura giuridica del bene medesimo, siffatta regola non può non essere stata seguita dal legislatore anche nella individuazione dei beni soggetti a vincolo paesistico.

2.1.3. Significativo è poi l'uso, da parte della L. n. 431 del 1985, della stessa terminologia impiegata nell'art. 822 cod. civ.: in entrambe le norme si parla di fiumi e torrenti, rispetto ai quali si collocano le altre acque, per le quali si richiede, ai fini della individuazione, la iscrizione in elenco.

Sicché, per fiumi e torrenti la pubblicità degli stessi esiste di per sé, in base all'art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto *ex lege* a prescindere dalla iscrizione in elenchi.

2.1.4. Ne consegue, nel caso di specie, che il Testene, in quanto fiume, è soggetto a tutela paesaggistica per legge, e non occorre perciò verificare se sia o meno inserito in elenchi delle acque pubbliche.

Per quanto esposto va respinto il primo motivo di appello.

3. Con il secondo e ottavo motivo, si ripropone il secondo mezzo del ricorso di primo grado e si contesta il capo di sentenza che tale motivo ha respinto.

Si lamenta che il decreto di annullamento del nulla osta paesistico sarebbe carente di motivazione e di istruttoria.

Anzitutto sarebbe inesatto l'assunto che l'area di intervento è solo marginalmente interessata dall'edificazione, e prevalentemente a verde. L'area insisterebbe invece in zona C, in pieno centro abitato, in una zona prevalentemente edificata. In secondo luogo, essendo l'area quasi integralmente edificata, avrebbe perso valore paesaggistico. Infine, non vi sarebbe né una alterazione panoramica, né il carattere massiccio dell'intervento edilizio, contenuto al di sotto degli indici di edificabilità previsti per gli edifici scolastici.

3.1. Il mezzo è infondato.

Il provvedimento di annullamento del nulla osta paesistico ha stigmatizzato quest'ultimo per difetto di motivazione, in quanto il nulla osta nulla dice sul pregio ambientale dell'area e sull'impatto del nuovo edificio sul paesaggio.

I rilievi dell'amministrazione statale si mantengono nei limiti del sindacato di legittimità, per operare il quale è stato necessario fornire indicazioni sulle caratteristiche dell'area e sul presumibile impatto del nuovo intervento.

La circostanza che la zona sia prevalentemente urbanizzata, o addirittura già paesisticamente degradata, non fa venir meno la esigenza di evitare che una zona soggetta per legge a vincolo sia preservata da ulteriori interventi deturpanti. Il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua. Né il carattere <<massiccio>> dell'intervento è smentito, come pretende parte appellante, dalla circostanza che l'opera si mantiene entro gli indici di edificabilità prescritti per l'edilizia scolastica. Il rispetto di tali indici non toglie, comunque, che si tratta della realizzazione di un'opera di ingente mole e cubatura (non un'abitazione monofamiliare, bensì un complesso scolastico), e che il rispetto degli indici di edificabilità attiene alla compatibilità urbanistica dell'intervento, ma non anche – e non ancora – alla compatibilità ambientale. In definitiva, il rispetto degli indici di edificabilità rileva per verificare se l'opera sia conforme alla disciplina urbanistica – edilizia, ma non è condizione sufficiente a garantire anche il rispetto del paesaggio, ancorato a valutazioni qualitative caso per caso che prescindono dall'utilizzo di indici quantitativi predeterminati.

4. Con il terzo e decimo motivo si riproduce il terzo mezzo del ricorso di primo grado. Si lamenta che il provvedimento impugnato contiene una inammissibile valutazione di merito, sostitutiva di quella operata dall'amministrazione locale.

4.1. Il mezzo è infondato.

E' vero che il sindacato sui nulla osta paesaggistici è di sola legittimità, e non è esteso al merito, come da ultimo ribadito anche dall'Adunanza Plenaria di questo Consesso (C. Stato, ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9); tuttavia, nell'ambito del sindacato di legittimità può essere stigmatizzato, nel nulla osta, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Allo scopo di enucleare tale vizio, diventa inevitabile indicare quali sono i profili ambientali negletti dal nulla osta, anche allo scopo di fornire linee guida per la successiva azione dell'amministrazione locale, ove intenda rinnovare il rilascio del nulla osta, mediante migliore istruttoria o modifiche progettuali.

Nel caso di specie, il nulla osta paesistico non contiene alcuna valutazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento. Sicché è stato inevitabile che il provvedimento di controllo indicasse quali sono gli aspetti paesistici rilevanti, e le ragioni della incompatibilità dell'intervento con tali aspetti.

5. Con il quarto e nono mezzo, viene riproposto il quarto motivo del ricorso di primo grado. Si lamenta che il nulla osta paesistico non era carente di motivazione, avendo prescritto l'utilizzo di colori tenui per l'edificio.

5.1. Il mezzo è infondato.

Il nulla osta paesistico si limita a prescrivere <<colori tenui>> senza compiere nessuna altra valutazione di carattere paesistico. Il presupposto parere della commissione edilizia, invocato da parte appellante, non risulta mai prodotto in giudizio, e a tale omissione istruttoria non è dato supplire d'ufficio, anche perché dai motivi di ricorso non è dato in alcun modo evincere che tale parere dica qualcosa di diverso e di più rispetto al nulla osta paesistico.

Sicché, risulta confermata, e non smentita, la carenza di motivazione del nulla osta paesistico, il cui unico argomento a tutela del paesaggio è la prescrizione di usare colori tenui.

6. Con il quinto mezzo si lamenta che l'amministrazione statale anziché annullare il nulla osta avrebbe potuto indicare le prescrizioni occorrenti per rendere l'intervento edilizio paesisticamente compatibile.

6.1. Il mezzo è infondato.

Proprio perché il sindacato sul nulla osta paesistico è di sola legittimità, e non si estende al merito, non è compito dell'amministrazione statale, in sede di annullamento del nulla osta medesimo, dettare prescrizioni sulle modalità realizzative dell'intervento. Se ciò accadesse, vi sarebbe effettivamente un inammissibile intervento di merito, sostitutivo dell'amministrazione locale.

Invero, stante la natura di sola legittimità del sindacato ministeriale sui nulla osta paesistici, correttamente in sede di annullamento degli stessi vengono solo indicati i vizi del nulla osta e le

ragioni di incompatibilità ambientale dell'intervento, senza dettare prescrizioni in ordine alle modalità per rendere l'intervento medesimo paesisticamente compatibile, attenendo le prescrizioni ad un sindacato di merito precluso all'autorità statale.

7. Con il sesto mezzo, si lamenta la incompetenza del Soprintendente ad annullare il nulla osta, su delega del dirigente dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesistici. Si osserva che la competenza all'annullamento sarebbe riservata al Ministro.

7.1. Il mezzo è infondato.

Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, attua un riparto tra competenze politiche e di direzione politico amministrativa, riservate al Ministro, e competenze amministrative, attribuite alla dirigenza.

Il potere di annullamento dei nulla osta paesistici è un tipico potere di gestione amministrativa, che spetta al dirigente del competente ufficio centrale, il quale, a sua volta, ben può delegarlo ai dirigenti preposti agli uffici periferici.

8. Per quanto esposto, l'appello va respinto.

Tuttavia la complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001, con la partecipazione di:

Mario Egidio SCHINAIA	Presidente
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere
Pietro FALCONE	Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS	Cons. rel. ed est.

Presidente

Consigliere Est.

Segretario

**PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE**

Come risulta dalla relazione tecnica i volumi sbancati sono così distinti:

Terreno vegetale : 3.000 mc;
Banco limo sabbioso per il ripristino: 21.000 mc
Banco ghiaioso: 35.000 mc

Il ripristino ambientale prevede il ritombamento alla stessa quota dei terreni circostanti già oggetto di attività estrattiva in corso o pregressa ovvero mediamente circa un paio di metri al di sotto dell'attuale p.c. necessitando quindi di circa 45.000 mc totali

Di questi, circa 24.000 sono disponibili in loco ed è quindi necessario far fronte ad un apporto compensativo di circa 20.000 mc.

Questo volume sarà approvvigionato dalla ditta facendo riferimento ai consueti lavori di sbancamento che forniscono terreni idonei al ripristino ambientale di cave.

Con la normativa vigente essi potranno essere conferiti in cava tal quali nell'ambito del piano di utilizzo dei cantieri d'origine, previa analisi di rito, e quindi escludendoli dalla procedura della gestione dei rifiuti, o previo trattamento in impianto di riciclaggio.

Ad oggi non è preventivabile e quindi dichiarabile quali saranno i cantieri disponibili nei prossimi anni, la storia delle attività estrattive curate dalla ditta F.lli Cotellessa evidenzia che non sono mai mancati i terreni disponibili per i ripristini ambientali rispettando il rispetto delle tempistiche e delle modalità. Il volume previsto per questa cava pari a circa 20.000 mc non è un volume particolarmente impegnativo

Inoltre la ditta nell'ambito delle possibilità consentite dalla normativa vigente si riserva la possibilità di attivare le procedure previste dal DGR 479/2010.

SULLE ANALISI AMBIENTALI

Per quanto attiene le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni presenti nell'area di cava e per quanto previsto dalla legislazione vigente e il loro rispetto dei limiti di concentrazione di cui alla tabella 1 colonna "A" è da dire che così come accade anche in ambito dei permessi a costruire in edilizia possiamo riferirci alla storia del sito.

Il sito ha da sempre vocazione agricola e non è mai stato oggetto di attività diverse rispetto a quella agricola tradizionale. Non è quindi prevedibile che vi siano concentrazioni anomale di origine antropica dovute ad una attività industriale o qualunque altra. In forza di ciò si ritiene non indispensabile in questa fase prevedere analisi di tipo chimico sui terreni naturali.